



REGOLAMENTO DI A.D.R. CONCILIAMO
MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE-ARBITRATO
Organismo iscritto al n. 73 del R.O.C.

PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

Indice

Regolamento di mediazione per la conciliazione di A.D.R. CONCILIAMO

Premessa

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Luogo di svolgimento della procedura

Art. 3 Istanza di mediazione

Art. 4 Segreteria - Registri della procedura

Art. 5 Scelta del mediatore

Art. 6 Il mediatore

Art. 7 Data, luogo ed ora della procedura

Art. 8 Svolgimento della procedura

Art. 9 Della proposta conciliativa; dell'accordo e del verbale conciliativo

Art. 10 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Art. 11 Trasparenza e diritto di accesso

Art. 12 Riservatezza della procedura

Art. 13 Valore della controversia. Indennità e costi

Art. 14 Imposte e tasse

Art. 15 Interpretazione ed applicazione delle norme

Art. 16 Cancellazione d'ufficio dal registro

Art. 17 Gratuito patrocinio

Art. 18 La disciplina del tirocinio assistito

Art. 19 Rinvio

PREMESSA

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento che si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali in ambito civile e commerciale vertenti su diritti disponibili.

L'Organismo "tratta" le controversie ad essa affidate con le proprie strutture, col proprio personale e con i mediatori iscritti nelle proprie liste, ma, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con cui abbia siglato specifici accordi.

L'A.D.R. CONCILIAMO Mediazione – Conciliazione - Arbitrato, Organismo iscritto al numero 73 del R.O.C., registro tenuto dal Ministero della Giustizia, è operativo sull'intero territorio nazionale e il presente documento disciplina l'attività: della sede principale, delle sedi secondarie e degli sportelli dislocati sul territorio nazionale. Le sedi secondarie svolgono le medesime funzioni della sede centrale e l'incaricato dell'articolazione territoriale locale svolge alcune delle funzioni demandate dal Responsabile dell'Organismo in quanto compatibili e specificamente individuate.

L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza alla parte promotrice della procedura con la modalità ritenuta più idonea (telefono, fax, e-mail) e, tale data è la data di protocollazione da cui iniziano a decorrere tutti i termini di legge. L'istante, in aggiunta all'Organismo può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

L'Organismo garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi dal Responsabile dell'Organismo in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nelle proprie sessioni separate. I fascicoli dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2961 primo comma del codice civile, sono conservati presso la sede dell'Organismo per anni tre a far data dalla chiusura del procedimento.

Su richiesta delle parti, il Responsabile dell'Organismo, ovvero la Segreteria o il mediatore incaricato del procedimento – su delega dell'Organismo – rilascia copia conforme del verbale conclusivo con gli allegati, dopo l'avvenuto deposito presso la sede centrale, anche ai fini della omologazione del verbale medesimo. Su richiesta del Giudice trasmette, altresì, la proposta del mediatore di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010.

REGOLAMENTO

PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione -

Il presente Regolamento di "Procedura di Mediazione delle Controversie" si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, nonché al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 così come modificato dal D. Lgs. N. 149/2022 e attuato dal D.M. n. 150/2023 (riforma Cartabia).

Il Regolamento disciplina l'iter di tutte le procedure di mediazione per le quali si adisce l'“Organismo”. Previo consenso delle parti, del mediatore e dell'Organismo alcune delle norme ivi contenute possono essere derogate ma sempre nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Luogo di svolgimento della procedura -

In conformità con l'art. 8 comma 2 D.Lgs. 28/2010, la procedura di mediazione si svolgerà presso la sede legale di “A.D.R. CONCILIAMO” di Latina, ovvero quello territorialmente competente indicata dalla parte istante o presso altra sede diversamente concordata fra le Parti. In caso di stipula di accordi tra organismi di mediazione in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione questi saranno resi noti, oltre che al responsabile del registro degli organismi presso il Ministero della Giustizia anche a mezzo pubblicazione sul sito www.adrconciliamo.it sullo stesso sito saranno rese note anche le sedi operative situate nel territorio nazionale.

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso modalità telematiche (videoconferenza). I mediatori e l'Organismo utilizzano qualsiasi strumento telematico ed informatico per le comunicazioni e la trasmissione degli atti, ogni qualvolta questo sia possibile e garantisca la certezza dell'avvenuto ricevimento e la riservatezza.

Art. 3 - Istanza di mediazione -

L'istanza di mediazione rivolta all'Organismo può essere introdotta:

- nell'ipotesi in cui la controversia ricada nelle materie di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 successivamente modificate e/o integrazioni e quindi l'esperimento del tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità;
- nel caso in cui esista tra le parti un accordo di ricorrere ad una procedura di mediazione;
- nel caso una parte autonomamente decida di adire l'Organismo;
- nel caso sia delegata o demandata dal giudice preposto.

La procedura è attivata allorché una Parte o entrambe, presentino presso la sede dell'Organismo, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta “adr.conciliamo@legalmail.it”, oppure “adrconciliamo@libero.it”, l'istanza di mediazione, debitamente sottoscritta, che si può liberamente scaricare dal sito www.adrconciliamo.it (allegato A1 al presente Regolamento) ovvero una semplice domanda contenente:

- a) l'indicazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b) le generalità ed i recapiti compresi quelli telefonici, gli indirizzi di posta elettronica delle parti e dei loro eventuali legali rappresentanti;
- c) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti, in particolare l'istante deve descrivere l'oggetto della controversia completo di tutte le informazioni utili e necessarie al fine di permettere alla controparte di conoscere l'esatto contenuto della questione da trattare. Qualora l'oggetto e/o le ragioni della pretesa siano incomplete la domanda è IRRICEVIBILE;
- d) l'indicazione, del valore della lite individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile, nel caso di valore indeterminato o indeterminabile si rinvia all'art.13 del presente regolamento;
- e) la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento, liberamente consultabile dal sito www.adrconciliamo.it, ovvero presso la sede di A.D.R. CONCILIAMO;

- f) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- g) l'eventuale indicazione del "Mediatore" - scelto di comune accordo dalle Parti, tra i professionisti iscritti nelle liste dell'Organismo. Nel caso in cui non fosse indicato, si rinvia all'art. 5 del presente "Regolamento";
- h) sottoscrizione del modulo della privacy;
- i) copia dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento indirizzato ad A.D.R. CONCILIAMO; in assenza di tale versamento la richiesta è IRRICEVIBILE.

L'Organismo, non risponde di problemi procedurali che nascono da informazioni non chiare, non leggibile, inesatte o non veritiere.

La Parte convenuta in mediazione è invitata a far pervenire tempestivamente la propria adesione alla procedura che potrà avvenire senza formalità a mezzo posta certificata o mail ordinaria. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio e delle spese di primo incontro.

Le richieste di rinvio del primo incontro saranno valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre il termine di cui all'art. 6 comma 1 del DLgs 28/2010 e successive modifiche.

Qualora le parti invitate in mediazione, comunicano all'Organismo di non voler aderire alla procedura, ovvero non facciano pervenire comunicazione alcuna, il Mediatore, preso atto del rifiuto, redige apposito verbale di fallita mediazione per assenza giustificata/ingiustificata, con tutte le eventuali ripercussioni negative ex art. 13 d. lgs 28/2010 successive modifiche e/o integrazioni. Il mediatore può anche redigere verbale di fallita mediazione con allegata proposta ex art. 11 d. lgs 28/2010, **con esclusione delle procedure di mediazione aventi ad oggetto materia assicurativa (responsabilità medica, risarcimento danni derivante da sinistro stradale e assicurato), stante l'adesione della ADR Conciliamo al Protocollo d'Intesa ANIA sottoscritto in data 09.05.2012**

Art. 4 – Segreteria – Registri della procedura -

I collaboratori ed il personale che prestano la propria opera, a qualunque titolo, presso le sedi dell'Organismo di Mediazione, con compiti di "Segreteria" inclusi i mediatori ed i tirocinanti, sono imparziali, tenuti all'obbligo di riservatezza e non entrano nel merito della controversia.

Tutte le istanze di mediazione pervenute all'A.D.R. CONCILIAMO, a seguito di una verifica della loro ricevibilità ex art. 3 del presente Regolamento, e previa comunicazione dell'avvenuta presa in carico dell'istanza da parte dell'Organismo, vengono numerate progressivamente in ragione del giorno del mese e dell'anno ed annotate in apposito registro informatizzato, in ordine cronologico di provenienza, a cura della "Segreteria" dell'organismo di mediazione "A.D.R. CONCILIAMO" che le attribuisce un numero che è anche il numero del procedimento.

Detto registro, è unico per tutte le sedi dell'A.D.R. CONCILIAMO e contiene le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della procedura di mediazione, il nome del mediatore designato, la durata della procedura e l'esito finale della stessa. I registri sono conservati per n. 3 anni solari dalla data della conclusione del procedimento.

Art. 5 - Scelta del Mediatore -

Il Mediatore incaricato dirige ed amministra la procedura in piena autonomia, nel rispetto delle leggi, del codice etico del mediatore europeo e del presente Regolamento.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei mediatori con i relativi CV è consultabile sul sito www.adrconciliamo.it.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base a quanto stabilito dall'art. 23 e 24 del DM 150/2023 nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, a non meno di 10 (dieci) mediazioni con adesione -svolte presso organismi iscritti.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo, tiene in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, nonché della concorde volontà delle parti manifestata in ordine alla nomina di un particolare mediatore

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo; in caso contrario, il Responsabile provvederà con autonomo atto a nominarne uno secondo i criteri su esposti.

L'Organismo verifica continuamente la professionalità dei propri mediatori e il loro percorso formativo.

L'Organismo qualora lo ritenga opportuno può nominare un collegio di Mediatori e/o uditori, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la procedura oltre il dovuto.

Il mediatore è tenuto a comunicare, sia all'Organismo sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso alla procedura di mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto d'interessi, sia esso apparente o reale. Un'eventuale mancata comunicazione in tal senso è disciplinarmente sanzionata.

L'Organismo si riserva di sostituire, di propria iniziativa, o su sollecitazione delle parti, in ogni momento, chi è stato incaricato del procedimento, qualora fossero rilevate incompatibilità con la sua persona e il corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Tuttavia, qualora il Responsabile dell'Organismo ritenga le ragioni addotte dalle parti non fondate, non provvede alla sua sostituzione. Se le parti si rifiutano di accettare le scelte dell'Organismo, la domanda è rifiutata ovvero il procedimento è annullato.

L'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 6 - Il Mediatore –

Il mediatore designato, deve sottoscrivere l'accettazione all'incarico, accompagnata da una dichiarazione attestante il suo essere terzo imparziale rispetto alle parti in lite nonché la sua neutralità; l'assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli (Allegato B).

Ferma restando la dichiarazione di cui all'allegato B sottoscritta dal mediatore, egli risulterà incompatibile in ogni modo con l'assunzione dell'incarico qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 815 cpc comma 1 numeri da 2 a 6.

Il mediatore e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio, a qualunque titolo, nell'Organismo di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari e/o uditori è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; ad essi è altresì fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Né l'Organismo, né il mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta, applicandosi l'art. 16 secondo comma del DM 150/2023.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione nei locali messi a disposizione da "A.D.R. CONCILIAMO" oppure in diverso luogo secondo il disposto dell'art. 2 del presente Regolamento.

In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

La procedura deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua istaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data

di deposito della domanda di mediazione o dalla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, detto termine non è soggetto a sospensione feriale.

Se nel corso del procedimento di mediazione viene comunicata e/o accertata - anche in presenza della sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato B - la mancanza o il venir meno di un requisito di imparzialità del mediatore incaricato, l'Organismo stesso provvederà alla nomina di un nuovo mediatore, nei modi e nei tempi stabiliti ex art. 5, che proseguirà il procedimento, secondo il calendario fissato, se possibile, ovvero convoca le parti entro 15 giorni decorrenti dalla data di nomina all'incarico. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sua nomina e/o sostituzione con altro mediatore decide il Direttivo dell'Organismo. Nell'ipotesi la mediazione sia affidata ad un collegio di professionisti, lo stesso prosegue con i mediatori rimanenti, salva la facoltà per l'Organismo di effettuare la sostituzione del mediatore vacante. Ciò non comporta aggravio di spese per le parti.

Con specifico riferimento all'obbligo di cui all'art. 23 e 24, DM 150/2023 , al fine di mantenere la qualifica di Mediatore egli deve conseguire uno specifico aggiornamento biennale di ore 18, partecipare in forma di tirocinio ad almeno 10 casi di mediazione svolti con adesione della parte invitata presso organismi iscritti nelle liste del Ministero della Giustizia.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule del regolamento di procedura nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo;
- b) informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo;
- e) provvedere ad adempiere agli obblighi formativi biennali per il mantenimento dell'iscrizione.

Il mediatore può avvalersi nell'espletamento della sua funzione di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

La qualifica di mediatore e l'inserimento all'Albo dei Mediatori nel presente Organismo di Mediazione si perde:

- a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 28/2010;
- b) per violazioni dei doveri posti a carico del mediatore dalla legge, dal codice deontologico o dal presente regolamento;
- c) su espressa richiesta di cancellazione del mediatore pervenuta per iscritto all'Organismo. A far data della ricezione della comunicazione (in forma scritta) l'Organismo provvede alla richiesta di cancellazione;
- d) qualora il mediatore non risponda alle richieste organizzative ed amministrative dell'Organismo, non partecipi alle attività ed iniziative durante l'esercizio, ovvero non adotti le linee guida e/o indicazioni della struttura in merito alle modalità di gestione delle procedure di mediazione o assuma atteggiamenti con le parti, con i mediatore, ect., che non sono consoni al ruolo ed ai compiti precisi. Il Responsabile dell'Organismo si riserva la facoltà, dietro richiamo verbale o scritto, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto all'Albo, previa liquidazione delle competenze maturate.
- e) Qualora il mediatore non adempia agli obblighi di formazione continua.

Ove si verificano le ipotesi *sub a), b), c), d), e)* del precedente comma, l'Organismo, appena è venuto a conoscenza della causa di decadenza, o della richiesta di cancellazione, dichiara decaduto il mediatore e provvede alla cancellazione dal proprio registro dei Mediatori; con immediatezza provvede altresì a darne comunicazione al Responsabile del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza, ovvero di richiesta di cancellazione dal Registro sussistano procedure in corso assegnate allo stesso, l'Organismo nomina un nuovo mediatore per la prosecuzione della procedura. Il professionista che versi nelle situazioni *sub a) b) o c)* non percepirà, per la/le mediazione/i abbandonata/e alcun compenso per il lavoro svolto, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Art. 7 – La procedura data, luogo e ora –

Il mediatore di concerto con la Segreteria fissa la data del primo incontro da comunicare alle parti invitate ed alla parte istante, il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dalla data di deposito

dell'istanza. Gli eventuali successivi incontri verranno fissati dal Mediatore di concerto con le parti presenti in mediazione.

La comunicazione dovrà avvenire con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.

Dal momento in cui la suddetta comunicazione perviene a conoscenza delle parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Per tutti i rinvii si ritenessero necessari, il Mediatore, d'intesa con le parti, stabilisce la data, l'ora e il luogo di ogni incontro; se lo ritiene opportuno, il Mediatore redige un verbale di rinvio. In casi particolari il calendario degli incontri viene fissato dal Mediatore.

Art. 8 - Svolgimento della procedura –

8.1 Della PROCEDURA

Il procedimento di mediazione, introdotto con il deposito dell'istanza, prevede come primo atto formale la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 180/2010.

Le parti hanno facoltà di far pervenire in fascicolo, in ogni momento dello svolgimento della procedura, per propria volontà o su richiesta del Mediatore, che non costituisce mai obbligo ma un semplice invito, ogni documento, comunicazione, informazione che ritengano possa essere utile ai fini di poter addivenire alla conciliazione della controversia.

La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto però dell'Ordinamento e dei principi del presente regolamento. Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o in sessioni separate; tali sessioni possono avvenire anche in giorni diversi tenuto conto del numero delle parti ovvero della complessità della controversia. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore ad eccezione di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

La sede dell'incontro è presso gli uffici della "A.D.R. CONCILIAMO" o presso un'altra sede scelta congiuntamente dalle parti o dalle stesse accettata anche tacitamente. Le parti partecipano all'incontro personalmente. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia.

Ove necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell'organismo e con un congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del DLgs 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, con una disponibilità temporale di due ore per lo svolgimento del primo incontro, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs 28/2010 ovvero qualora di tratti di mediazione demandata dal Giudice, l'incontro di mediazione viene svolto con la parte istante anche in mancanza della parte chiamata in mediazione.

Qualora durante il procedimento emergesse la necessità di nominare un perito e/o consulente tecnico, a condizione che le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone in eguale misura i relativi oneri che dovranno essere liquidati sulla base delle tabelle dei compensi previsti per i c.t.u. nelle cause davanti al Tribunale.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza; in tal caso la relazione viene valutata ex art. 116 cpc dal giudice.

8.2 Responsabilità delle parti

Le parti e gli avvocati cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni,

prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande/istanze relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

8.3 Della DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI TELEMATICI

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Anche quando la mediazione non è svolta con modalità telematica, ciascuna delle parti può chiedere lo svolgimento di uno o più incontri da remoto. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9 – Della proposta conciliativa; dell'accordo e del verbale di mediazione –

9.1 Della PROPOSTA; dell'ACCORDO; del VERBALE di MEDIAZIONE

Se le parti gliene fanno concorde richiesta, il mediatore è obbligato a formulare una proposta di conciliazione. La proposta conciliativa, salvo diverso accordo fra le parti, non conterrà alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento. L'Organismo può nominare un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento affinché, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al nuovo mediatore, questo formuli la proposta conciliativa. Le parti in questo caso debbono rilasciare al mediatore proponente, prima della formulazione della proposta, una dichiarazione scritta contenente le informazioni medesime; in caso contrario il mediatore prenderà visione di tutta la documentazione prodotta che si da per utilizzabile.

Il mediatore al termine delle sessioni potrà, se lo ritiene opportuno **anche su richiesta di una sola delle parti** formulare una proposta anche nell'ipotesi di mancata partecipazione al procedimento di una delle parti, con esclusione delle procedure di mediazione aventi ad oggetto materia assicurativa.

La proposta conciliativa, formulata dal mediatore è inviata alle parti, informandole delle conseguenze di cui all'art. 13 D. Lgs 28/2010.

Le parti debbono far pervenire al mediatore, per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta nei termini equivale al rifiuto della proposta.

Se la proposta non è accettata ovvero la parte convenuta resta assente per tutto il procedimento, il mediatore redige verbale negativo, ma la proposta viene allegata al relativo verbale e ne costituisce parte integrante.

Se è raggiunto un accordo tra le parti il mediatore forma processo verbale con allegato il testo dell'accordo. L'accordo di conciliazione deve contenere l'indicazione del relativo valore.

Qualora il contenuto dell'accordo fra le parti sia contrario a norme imperative di legge ovvero all'ordine pubblico, il mediatore può rifiutarsi di certificare le firme delle parti.

Il verbale ed i suoi allegati restano acquisiti nel fascicolo del procedimento.

Al verbale è allegato: l'accordo, se raggiunto; la proposta del mediatore anche se rifiutata. Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti nonché dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o della loro impossibilità a sottoscrivere. Il procedimento di mediazione si chiude con il deposito del verbale in Segreteria.

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono un accordo di mediazione si applica l'art. 1 comma 1 bis delle legge 14/01/1994.

Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il rilascio delle copie del verbale e degli allegati alle parti può essere effettuato solo dopo il deposito dello stesso presso la Segreteria dell'Organismo la cui data è annotata dal mediatore o dalla segreteria a margine dello stesso.

È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione

9.2 Della LINGUA del PROCEDIMENTO.

Per controversie sorte sul territorio italiano, per lo svolgimento del procedimento di mediazione la redazione del verbale, della proposta e ogni atto del mediatore, è prescritto l'uso della lingua italiana. Qualora uno o più parti necessitino di un interprete ovvero si renda necessario la traduzione della documentazione allegata, tali prestazioni saranno svolte a totale carico della parterichiedente.

Art. 10 – Trattamento dei dati sensibili e giudiziari -

L'Organismo tratterà i dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 11 - Trasparenza e diritto di accesso -

Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del procedimento depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo registrato e numerato e conservato per un periodo di 3 anni dalla data di conclusione della procedura.

Art. 12 - Riservatezza della procedura -

12.1 Segretezza degli atti

Il procedimento di mediazione per la conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e tutte le informazioni, relazioni, dossier, appunti ed ogni documento forniti ad "A.D.R. CONCILIAMO" inerenti la richiesta di inizio della procedura, o utilizzati durante la stessa, sono riservati. Le parti si

impegnano ad astenersi dal contattare il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, al fine di testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a

conoscenza in relazione al procedimento.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutte le informazioni, perizie e atti concernenti la procedura – e, dunque, anche le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, nonché il suo risultato, sono strettamente riservati e confidenziali. Parimenti, qualsiasi accordo raggiunto tra le parti per comporre la lite deve restare riservato e confidenziale, a meno che una parte abbia per legge il diritto di divulgarlo ovvero la divulgazione sia necessaria al fine di adempiere all'accordo, ovvero di ottenere l'esecuzione coattiva di quanto ivi previsto.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, inclusi gli avvocati, i consulenti, gli uditori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di mediazione. Essi s'impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti, in relazione al medesimo oggetto, o in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

12.1 Causa di esclusione della riservatezza

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti consentono alla sua non applicazione;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza fosse applicata;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza fosse applicata.

Art. 13 - Valore controversia- Indennità- Costi

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione e determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, l'istanza deve contenere le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. All'atto di adesione della parte invitata, le parti possono concordemente determinare il valore della controversia, qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo su indicazione delle parti o del mediatore quando nel corso della procedura sopravvengano nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L'indennità' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

- € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
- € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
- € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

Detti importi devono intendersi oltre IVA come per legge.

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente i suindicati importi.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella allegata al presente regolamento e pari al 10% delle indennità.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione come su determinata, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione così come su determinate

Le indennità di mediazione suindicate comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le stesse sono integralmente dovute anche nel caso in cui, in corso di procedura, una od entrambe le parti rinuncino al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

In ogni caso le spese riportate nella tabella "A" allegata al presente Regolamento, non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze della procedura o delle parti (es. perizie di esperti, trasferte, incontri fuori sede, traduzioni, ecc.)

Per l'invio delle raccomandate a/r, al momento del deposito dell'istanza, detta parte è tenuta al versamento di euro 10,00 oltre IVA per ogni soggetto invitato in mediazione (euro 15,00 per destinazioni estere o per Raccomandata¹). Le parti sono tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta, su loro richiesta, dall'Organismo o dal Mediatore, compreso le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all'altra parte. Le comunicazioni a mezzo PEC non comportano spese.

Il Responsabile dell'Organismo può autorizzare il pagamento delle spese di mediazione anche per contante - se la somma complessiva corrisposta da ciascuna parte non è superiore a euro 800,00 (ottocento/00) - altrimenti le spese di mediazione sono corrisposte a mezzo bonifico bancario, assegno intestati a A.D.R. Conciliamo, POS.

Art. 14 - Imposte e tasse –

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi la procedura di mediazione per la conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista dagli articoli 17 e 20 D. Lgs. 28/2010. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €100.000,00 (centomila/00).

Art. 15 - Interpretazione e applicazione norme -

Nei casi non espressamente disciplinati dal presente "Regolamento", competente a colmare ogni lacuna sarà il Responsabile dell'Organismo che procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Qualunque disposizione del regolamento, può essere derogata dalla volontà concorde ed espressa delle Parti, previo consenso dell'Organismo purché non sia inderogabile a norma di legge.

Art. 16 - Cancellazione d'ufficio dal registro -

In caso di sospensione o cancellazione dal R.O.M. i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art. 17 – Il gratuito patrocinio –

L'interessato che è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre

domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione competente. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e di conseguenza le indennità di cui all'articolo 13 del presente regolamento, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio. Qualora nel corso del procedimento intervenga la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è fatto obbligo alla parte interessata e al procuratore di farne comunicazione all'Organismo che pertanto potrà richiedere il pagamento delle relative indennità di mediazione.

Art. 18 – La disciplina del tirocinio assistito –

L'A.D.R. CONCILIAMO in conformità alla normativa vigente, consente a tutti i mediatori che ne fannorrichiesta, l'accesso al tirocinio assistito secondo il disposto di cui all'art. 23 comma 1, del D.M 150/2023. L'accesso al tirocinio assistito, per il quale saranno comunque privilegiati i mediatori iscritti nelle liste di A.D.R. CONCILIAMO, è determinato da principi di turnazione ed è subordinato alla concreta possibilità operativa e organizzativa dell'Organismo, nonché alla rispondenza numerica fra il totale di richieste di ammissione al tirocinio da parte dei mediatori e il totale di istanze di mediazione, presentate presso l'Organismo A.D.R. CONCILIAMO, nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza della procedura di mediazione. La partecipazione ai 10 procedimenti di mediazione in affiancamento ad altro mediatore nel biennio successivo al conseguimento delle qualifica, nonché il possesso di uno specifico aggiornamento formativo biennale di 18 ore è requisito per la conservazione della qualifica di mediatore. Il mediatore abilitato dovrà certificare di aver svolto nel biennio successivo al conseguimento della qualifica, il tirocinio assistito di cui al precedente comma, presso l'Organismo medesimo ovvero presso altro Organismo iscritto al R.O.M. del Ministero della Giustizia. L' A.D.R. CONCILIAMO al fine di consentire l'accesso gratuito al tirocinio assistito, provvederà per mezzo di protocolli di intesa in collaborazione con altri Organismi ad esso collegati (accordi ex art. 7) a disciplinare modalità comuni per incentivare uno scambio di partecipazione dei propri mediatori con quelli dell'altro Organismo, in osservanza del principio di reciprocità e nel rispetto del comune intento di elevare, attraverso il continuo confronto, la qualità professionale del singolo mediatore e del servizio di mediazione svolto dall'Organismo. La presenza dell'uditore nella procedura di mediazione è certificata dal mediatore designato nell'apposito libretto delle presenze in dotazione del mediatore/uditore. Qualora si rendesse necessario inviare al Ministero la documentazione attestante l'espletamento del tirocinio, l'Organismo si riserva di chiedere la corresponsione dei diritti di segreteria per tutti gli adempimenti necessari. I mediatori tirocinanti non sono titolari del procedimento e non hanno pertanto diritto ad alcun compenso o diritto. Le parti possono chiedere in ogni momento al Mediatore titolare del procedimento di escludere l'uditore dall'intera procedura ovvero dalle sessioni riservate. In ogni caso resta a carico dell'uditore il dovere di riservatezza e segretezza sulle informazioni assunte.

Art. 19 – Rinvio –

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile. Chiunque abusivamente metta a disposizione o utilizzi le informazioni, anche se dalla loro raccolta ed uso è stata data preventivamente notizia all'Organismo ed alle parti, ne risponde civilmente e penalmente. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del d.lgs. 28/2010, del D.M. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni. Le parti sono tenute a conoscere ed accettare le indennità dovute per il servizio di mediazione ad A.D.R. CONCILIAMO ed il relativo regolamento. A tal uopo debbono richiedere e sottoscrivere il relativo documento di accettazione del regolamento al momento della presentazione dell'istanza di mediazione, ovvero dell'accettazione dell'invito in mediazione, e comunque non oltre la data fissata per il primo incontro; si precisa che tale sottoscrizione è una mera formalità in quanto le parti tutte sono tenute a conoscere il Regolamento e tutti gli impegni che dalla partecipazione al procedimento ne scaturiscono.

Il mediatore incaricato della procedura si accerta che le parti conoscano il Regolamento, la tabella di tariffa ed il regolamento di applicazione della stessa.

Latina, 30.05.2024

L'Amministratore Unico
(Cupiccia Antonio)

Il Responsabile dell'Organismo
(Avv. Mascia Cicchitti)